



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

DIVISIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, SOCIALE E DELL'IMMIGRAZIONE

Mass.Z.3/09 - n.

LETTA la tabella dei giochi proibiti negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati della Città e della Provincia di Foggia emanata da quest'Ufficio il 29.11.2008;

ATTESO che nel territorio della Provincia di Foggia diverso tempo vengono svolti in luogo pubblico e/o in circoli privati di poker sportivo non a distanza;

LETTO l'art. 24, comma 28, della Legge 7.7.2009 n.88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2008" il quale dispone che l'esercizio e la raccolta di tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi di cui al precedente comma 11 del richiamato art.24 legge 88/09 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 del medesimo articolo previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

RILEVATO che il comma 27 del succitato art.24 della Legge n.88/09 prevede che con regolamento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Interno saranno disciplinati i tornei di poker sportivo con la determinazione dell'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, delle modalità che escludano i fini di lucro, della ulteriore partecipazione al torneo dei giocatori una volta esaurita la predetta quota nonché dell'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località;

CONSIDERATO che, in assenza di una disciplina che regoli lo svolgimento e la partecipazione dei giocatori ai predetti tornei di poker sportivo non a distanza ed in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi previsti dall'art. 24, comma 27, della surrichiamata Legge n.88/09, non potendosi escludere che lo svolgimento di tali tornei sia organizzato con finalità di lucro e che i loro partecipanti, favoriti dal silenzio normativo in ordine alla determinazione delle quote di partecipazione ai tornei e alle modalità del loro svolgimento, possano consensualmente eludere il dettato normativo ed impegnare per fini speculativi quote con importi di rilevante valore nonché stabilire modalità di svolgimento al torneo tali da rendere più lucrativa la partecipazione al gioco snaturando le intenzioni di svago del gioco, così come riportate nel richiamato art. 24, comma 27, della legge n.88/09, che per la sua aleatorietà, la rilevanza delle quote impegnate e le modalità di svolgimento del gioco verrebbe conseguentemente trasformato in gioco d'azzardo;

ATTESO che i possibili intenti speculativi da parte degli organizzatori e dei partecipanti ai suddetti tornei possano favorire uno sviluppo criminale con la infiltrazione di persone pericolose mosse da intenti fraudolenti e/o usurari e miranti all'accaparramento di facili e luti guadagni o peggio al riciclaggio di denaro di provenienza illecita;

RITENUTO, pertanto, a tutela dell'ordine e di sicurezza pubblica, di inserire nella tabella dei giochi proibiti emessa da questo Ufficio in data 29.11.2008, oltre all'ordinario gioco del poker, già iscritto nella predetta tabella, anche il gioco del poker sportivo non a distanza e, di conseguenza, di vietare lo svolgimento in questa Provincia dei tornei di poker sportivo sino all'adozione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 27, della Legge n.88/09 che disciplinano le modalità di esercizio e partecipazione nei suddetti tornei;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS.14814.10089A(7) del 1° settembre 2009;

VISTO l'art. 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n.773;

VIETA

Che negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati della Città e della Provincia di Foggia siano svolti tornei di poker sportivo non a distanza sino all'adozione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 27, della Legge 88.09.

Il presente atto inibitorio, ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del TULPS, dovrà essere esposto unitamente alla tabella dei giochi proibiti, di cui costituisce parte integrante, emanata da questo Ufficio in data 29.11.2008, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco.

Foggia, li 15.12.2009

IL QUESTORE
(D'Agostino)